Assicurazione per la protezione della famiglia, della salute e dei beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: SFERA+ Modulo Copertura Casa Contenuto

Data di aggiornamento: 18/07/2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n. 10, 10122 Torino, Italia. Telefono: +39 011 5554015 (per informazioni sui contratti sottoscritti, rivolgersi al numero verde 800.124.124), sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com PEC: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto:** 582,42 Mln €; **Risultato economico di periodo:** 284,2 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, **l'Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 261%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI MATERIALI AL CONTENUTO

Con la copertura Incendio Contenuto Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti al contenuto dell'abitazione, anche se di proprietà di altre persone (terzi), causati da:

✓ Incendio ✓ fulmine ✓ implosione, esplosione e scoppio anche se verificatisi all'esterno del fabbricato ✓ caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose da questi trasportate ✓ bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono ✓ urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di tua proprietà ✓ fumo, gas e vapori ✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi

ALTRI EVENTI AL CONTENUTO

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di altre persone (terzi), causati:

FENOMENI ATMOSFERICI

✓ da vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano ✓ da urto di cose trasportate, crollate o abbattute a causa del vento ✓ dall'azione diretta e immediata di precipitazioni atmosferiche ✓ dal bagnamento del contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico ✓ dal crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, sono pagati fino al 75% o al 50% della somma assicurata per il contenuto, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto.

ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI

da atti dolosi di terzi commessi individualmente o in associazione. Inoltre, sono compresi:

✓ gli atti vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato ✓ gli atti compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse ✓ i danni causati dalle forze dell'ordine intervenute a causa di questi eventi ✓ I danni dovuti ad atti di terrorismo sono indennizzati fino al 75% o 50% della somma assicurata per il contenuto, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto.

FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA E ALTRI LIQUIDI

da fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi a seguito di:

✓ rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato ✓ occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine ✓ occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte ✓ gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato ✓ rottura accidentale di tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato ✓ rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato: importo massimo indennizzabile fino a 90.000 o 30.000 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto ✓ occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine: importo massimo indennizzabile fino a 90.000 o 30.000 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto ✓ occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte: importo massimo indennizzabile fino a 7.500 o 2.500 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto ✓ gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato: importo massimo indennizzabile fino a 7.500 o 2.500 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto.

✓ rottura accidentale delle tubature interrate fino a 7.500 o 2.500 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto.

FUORIUSCITA DI ACQUA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE

da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione o dai relativi raccordi, causata da: ✓ guasto, rottura o difetto ✓ occlusione, rigurgito e trabocco ✓ fatto di terzi. ✓ I danni sono indennizzabili fino ad un importo massimo di 6.000 o 2.000 euro, per sinistro e per annualità di Polizza a seconda del livello di copertura scelto.

FENOMENI ELETTRICI

dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.
Sono compresi i danni causati da fenomeni elettrici al Contenuto, fino a 15.000 o 5.000 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto.

LASTRE E CRISTALLI

a specchi, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, dovuti a rottura accidentale, diversi da quelli già previsti in altre garanzie, sia fissi che mobili, stabilmente installati all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata. Sono compresi i costi di trasporto e installazione. La garanzia opera anche per le lastre e cristalli facenti parte del fabbricato.
La garanzia opera fino a 6.000 o 2.000 euro, per sinistro e per annualità di Polizza, a seconda del livello di copertura scelto.

ESTENSIONE DELLE COPERTURE INCENDIO CONTENUTO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO

Sono comprese le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino a un importo massimo pari al 15% o del 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro a seconda del livello di copertura scelto.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi Esclusi

INCENDIO E DANNI MATERIALI AL CONTENUTO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO Sono esclusi i danni:
× causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione × causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche × causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni × di smarrimento e di sottrazione in genere, di furto o rapina × ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti × indiretti o immateriali × causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente.

ALTRI EVENTI AL CONTENUTO

FENOMENI ATMOSFERICI Non sono coperti i danni causati da:
× inondazioni, alluvioni comprese le bombe d'acqua, allagamenti o mareggiate × formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua × cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine × gelo × rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque × sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto
nè i danni causati a:
× contenuto collocato all'aperto × contenuto riposto all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA E ALTRI LIQUIDI Non sono coperti i danni causati da:
× umidità e stillicidio × insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana × rottura, occlusione di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti × gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute nei locali sprovvisti di impianto di riscaldamento.

FUORIUSCITA DI ACQUA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE
× Non sono indennizzabili i danni all'elettrodomestico.

FENOMENI ELETTRICI Non sono indennizzabili i danni:
× dovuti a difetti dei materiali o di costruzione × dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione × subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

LASTRE E CRISTALLI Non sono indennizzabili i danni:
× dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione × come rigature o scheggiature × a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento × derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai nonché i danni avvenuti in occasione di lavori sulle lastre stesse da furto consumato o tentato.

Ci sono limiti di copertura?

Altri eventi al contenuto: Il cliente può scegliere tra tre livelli di franchigia SILVER, GOLD e DIAMOND come segue:
! per la garanzia FENOMENI ATMOSFERICI, 500 euro (SILVER) o 250 euro (GOLD) o nessuna franchigia (DIAMOND);
! per le garanzie ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI, FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA E ALTRI LIQUIDI, FUORIUSCITA DI ACQUA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE, FENOMENI ELETTRICI, LASTRE E CRISTALLI, 200 euro (SILVER) o 100 euro (GOLD) o nessuna franchigia (DIAMOND).

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia e all'estero, purché il bene sia ubicato in Italia e titolari di un conto corrente presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A, che abbiano un bisogno di protezione per la propria abitazione e richieste risarcitorie di terzi.

Quali costi devo sostenere?

La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa del premio totale, è al massimo il 25% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (https:// www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio, Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15, Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com, PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com. Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo, in alternativa al tentativo di mediazione, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato l'assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione, in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte applicate al premio imponibile delle singole coperture sono rispettivamente pari al 22,25% per "INCENDIO CONTENUTO", "ALTRI EVENTI AL CONTENUTO" e "RICORSO TERZI" e pari al 10% per "ASSISTENZA".
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/it/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE, LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO NONCHE' SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.